

REVISIONE DELL'ART 22. DEL REG_ 16_00_DS
"REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA"

ART. 22 - ESPOSIZIONE AD AMIANTO/ASBESTO E ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI

In caso di decesso di un soggetto dalla cui storia clinica, desumibile dalla documentazione sanitaria, dalla scheda ISTAT, da documentazione di certificazione, denuncia all'INAIL o da scheda di valutazione dello stesso ente assicuratore risulti la certezza o il concreto sospetto che la morte sia dovuta a malattia professionale da amianto (non la mera possibilità di una esposizione ad amianto), è necessario procedere con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (con il modello **allegato 22**), e alla richiesta di nulla osta alla sepoltura secondo l'apposito modello (**allegato 6 o 4**). E' evidente a quel punto che la salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il medico all'atto del decesso, in assenza di documentazione INAIL, deve provvedere alla compilazione della denuncia (ex art. 139 DPR 1164/1965 e smi) e della certificazione di sospetta patologia professionale (ex art. 52 DPR 1124/1965). In azienda sanitaria per i casi di sospetta origine professionale amianto correlata, ma anche i casi connessi ad un'esposizione di tipo domestico – familiare (es. lavaggio indumenti di lavoro del coniuge) il medico può richiedere informazioni al Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) tel. 0481-487627-7695 o 7630) e se necessario il supporto per la segnalazione del caso nei termini normativi di cui sopra.

Si raccomanda, inoltre, di provvedere a segnalare il caso al Direttore della SC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione aziendale (tel. segreteria 0432/921874 Palmanova – 0481/487626 -487668 Monfalcone).

Anche decessi determinati da altre patologie di sospetta origine professionale, anche di natura oncologica, vanno segnalate alla Autorità Giudiziaria (con il modello **allegato 22**), con contestuale compilazione della richiesta di nulla osta alla sepoltura sopra citato (**allegato 6 o 4**). Anche queste patologie al pari di tutti i casi il cui decesso riconosca una causa / concausa connessa ad una malattia professionale sono soggette alle norme di denuncia /certificazione all'INAIL di cui sopra.

L'Autorità Giudiziaria, informata come sopra, valuterà se procedere con accertamenti diretti.

Nell'area Bassa Friulana, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria generalmente esita nella effettuazione di una autopsia da parte del medico appositamente incaricato dalla Procura.

Nell'area Isontina, in relazione alla elevata frequenza di decessi per malattie professionali nella popolazione, attualmente vige la prassi secondo la quale viene informato tempestivamente il servizio di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Gorizia-Monfalcone che, con indicazione dell'Autorità Giudiziaria, provvede ed effettuare il riscontro diagnostico e a trasmettere gli esiti al Magistrato competente.

Si ribadisce che vanno segnalati solo i casi ove la morte sia conseguenza di malattia professionale e non la mera presenza di indicatori di pregressa esposizione ad amianto o la presenza di malattie professionali non mortali (es. placche ialine della pleura in soggetto deceduto per causa diversa).

Riassumendo, la segnalazione è dovuta nei casi di :

- morte per asbestosi polmonare grave con insufficienza respiratoria severa e/o cuore polmonare cronico
- morte per mesotelioma di qualsiasi sede
- morte per cancro del polmone in soggetto esposto ad amianto
- morte per altre neoplasie in cui la relazione causale con l'esposizione ad amianto è basata su evidenza scientifica (es. laringe, ovaio)